



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 30 ottobre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 056

Prot. 683

Oggetto: **DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”.**

Sommario *Sulla GU n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il DL n. 137/2020, cosiddetto “decreto ristoro”. Con la presente si illustrano i contenuti attinenti all'attività di Patronato.*

Sulla GU n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; con la presente si illustrano i contenuti più attinenti all'attività di Patronato.

## 1. REDDITO DI EMERGENZA

L'articolo 14 prevede ulteriori quote di Rem per i mesi di novembre e dicembre 2020.

In particolare, ai nuclei familiari che hanno beneficiato della TERZA QUOTA ai sensi dell'articolo 23 del DL n. 104/2020, le ulteriori due quote di pari importo saranno erogate d'ufficio.

I soggetti che non hanno beneficiato della terza quota potranno ottenere il beneficio se in possesso degli stessi requisiti già previsti dall'articolo 82 del DL n. 34/2020; l'unica modifica apportata è quella relativa al valore del reddito familiare mensile, ora riferito al mese di settembre che, precedentemente era riferito al mese di aprile per le prime due quote, e al mese di maggio per la terza quota.

L'importo del beneficio è lo stesso dei precedenti, ovvero è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro) ed è erogato per i mesi di novembre e dicembre.



Gli aventi diritto dovranno presentare domanda all'INPS, utilizzando le apposite procedure, entro il **30 novembre 2020**.

Resta fermo anche l'elenco delle incompatibilità, con l'aggiunta dei benefici introdotti dall'articolo 15 dello stesso DL n. 137.

## **2. NUOVE INDENNITÀ PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI**

L'articolo 15 introduce una ulteriore **indennità onnicomprensiva** pari a **1.000** euro, per alcune particolari categorie di lavoratori già destinatarie della precedente indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 9 del DL n. 104/2020.

Il comma 1 prevede che ai soggetti che hanno già beneficiato della precedente la nuova indennità sarà erogata in via automatica.

I successivi commi stabiliscono i requisiti per le stesse categorie di lavoratori che, invece, sono tenuti a presentare la domanda non avendo già beneficiato della precedente indennità onnicomprensiva.

### **2.1 Soggetti destinatari e condizioni**

Di seguito si illustrano le condizioni richieste per ogni singola categoria di destinatari, anche alla luce delle indicazioni fornite dall'INPS in relazione alla indennità di cui all'articolo 9 del DL n. 104/2020 con circolare n. 125 del 28 ottobre 2020 (*cf. circolare INAPA n. 55 del 30 ottobre 2020*).

#### **2.1.1 Lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e dipendenti di stabilimenti termali**

Il comma 2 del citato articolo 15 riconosce la indennità di 1.000 euro ai lavoratori:

- **stagionali** del settore turismo e degli stabilimenti termali,
- **in somministrazione**, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

I suddetti lavoratori hanno diritto all'indennità a condizione che:

- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020**,
- abbiano svolto nel periodo 1° gennaio 2019 – 29 ottobre 2020 almeno 30 giornate di lavoro,
- alla data del 29 ottobre 2020 non siano titolari
  - di pensione,
  - di rapporto di lavoro dipendente,
  - di NASPI.



### 2.1.2 Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali

Il comma 3, alla lettera a) riconosce l'indennità ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali a condizione che:

- abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020**;
- abbiano svolto nel periodo 1° gennaio 2019 – 29 ottobre 2020 **almeno 30 giornate di lavoro**;
- **non** siano titolari di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diverso da quello intermittente, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

### 2.1.3 Lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

Il comma 3, alla lettera b) riconosce l'indennità ai lavoratori di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 purché:

- abbiano svolto la prestazione lavorativa per **almeno trenta giornate** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
- **non** siano titolari di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diverso da quello intermittente, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

Per costoro, con riferimento alla precedente indennità onnicomprensiva, l'INPS ha specificato che sono destinatari dell'indennità onnicomprensiva sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

### 2.1.4 Lavoratori autonomi titolari di contratti occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile

La lettera c) del comma 3 prevede che i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie se non alla Gestione separata, hanno diritto all'indennità in presenza delle seguenti condizioni:

- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 **siano stati titolari di contratti autonomi occasionali** riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile;
- siano iscritti in Gestione separata alla data del 17 marzo 2020 con accredito di almeno **un contributo mensile**;
- non abbiano un contratto in essere alla data del 29 ottobre 2020;



- **non** siano titolari di un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diverso da quello intermittente, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

### 2.1.5 Lavoratori autonomi incaricati delle vendite a domicilio

Gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, secondo la lettera d) del comma 3, hanno diritto all'indennità in presenza delle seguenti condizioni:

- titolarità di **partita IVA al 29 ottobre 2020**;
- **iscrizione - in via esclusiva - alla Gestione Separata** alla data del 29 ottobre 2020;
- aver prodotto un **reddito** derivante dalle suddette attività **superiore a 5.000,00 euro nell'anno 2019**;
- **non** titolarità di un **contratto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato diverso da quello intermittente, né titolari di **pensione**, al momento di presentazione della domanda (comma 4).

### 2.1.6 Lavoratori a tempo determinato del settore turismo dipendenti di stabilimenti termali

Il comma 5 prevede per i lavoratori a tempo determinato del settore turismo e dipendenti degli stabilimenti termali l'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro, alle seguenti condizioni:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2019 di uno o più **contratti di lavoro a tempo determinato** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno trenta giornate**;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a **tempo determinato** o **stagionale** nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad **almeno trenta giornate**;
- **non** titolarità alla data del **29 ottobre 2020** di **pensione** e di un **rapporto di lavoro dipendente**.

### 2.1.7 Lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS

Il comma 6 dispone il diritto all'indennità di 1.000 euro per i lavoratori dello spettacolo iscritti al FPLS in presenza dei seguenti requisiti:

- **30 giornate** di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 29 ottobre 2019,
- un reddito derivante non superiore a **50.000 euro**,
- non titolarità di pensione alla data del 29 ottobre 2020,
- non titolarità di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29 ottobre 2020,

*oppure*



- **7 giornate** di lavoro nel periodo 1° gennaio 2019 – 29 ottobre 2019,
- un reddito derivante non superiore a **35.000 euro**,
- non titolarità di pensione alla data del 29 ottobre 2020,
- non titolarità di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29 ottobre 2020,

## **2.2 Regime di cumulabilità**

Il comma 7 dell'articolo 15 in esame stabilisce che le indennità ivi previste non sono cumulabili tra loro, né sono cumulabili con le ulteriori quote di Rem previste dall'articolo 14.

A differenza della precedente indennità onnicomprensiva non viene citata la cumulabilità delle indennità in questione con l'assegno ordinario di invalidità; si ritiene tuttavia che queste possano essere cumulate con l'AOI al pari delle precedenti.

## **2.3 Presentazione delle domande e monitoraggio**

I commi 7 e 8 dell'articolo in esame prevedono che le indennità siano erogate previa domanda e nel limite di spesa previsto; l'INPS provvede al monitoraggio e non adotterà provvedimenti concessori in caso di superamento del limite di spesa anche in via prospettica.

La domanda deve essere presentata secondo le modalità previste dall'INPS ed entro il 30 novembre 2020.

Sul punto bisognerà attendere le indicazioni dell'INPS, anche in considerazione della circostanza che, al momento, le procedure non sono state aggiornate.

## **3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LE INDENNITÀ IN FAVORE DI LAVORATORI PREVISTE DALL'ARTICOLO 9 DEL DL N. 104/2020**

Il comma 9 dell'articolo 15 introduce un termine finale, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per la indennità onnicomprensiva prevista dall'articolo 9 del DL n. 104/2020 e normative precedenti.

Il termine è fissato al **13 novembre 2020** (quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in commento).

## **4. INDENNITÀ PER I COLLABORATORI SPORTIVI**

L'articolo 17 prevede un'indennità per il mese di **novembre 2020** pari a **800 euro** in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso:

- il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano),
- il CIP (Comitato Italiano Paralimpico),
- le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva - riconosciuti dal CONI o dal CIP
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.





Sono destinatari del beneficio i soggetti che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. A tal fine si considerano cessati anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Il beneficio non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza o del reddito di emergenza, nonché ai beneficiari delle prestazioni introdotte dal DL n. 18/2020 e decreti successivi.

A tal fine si considerano come reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il comma 2 stabilisce che le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione relativa ai requisiti richiesti, sono presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione entro il **30 novembre 2020**; prevede, inoltre, che ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio o giugno, l'indennità per il mese di novembre è erogata senza necessità di ulteriore domanda.

## **5. DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI GENITORI DI FIGLI POSTI IN QUARANTENA OBBLIGATORIA E DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP**

### **5.1 Genitori di figli posti in quarantena o per i quali è stata sospesa l'attività didattica**

Con DL n. 111/2020 sono state assunte misure in favore dei genitori di figli infra 14enni posti in quarantena, consistenti nella possibilità di adottare lo smart-working ed in alternativa di fruire di periodi di congedo COVID-19 (*cfr. circolare INAPA n. 47 del 14 settembre 2020 e messaggio INAPA del 2 ottobre 2020*).

Successivamente, la legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del DL n. 104/2020, ha, innanzitutto, abrogato il citato decreto 111 ed ha introdotto l'articolo 21 *bis* con il quale sono state riproposte le medesime misure ampliandone la portata; inoltre viene introdotto l'articolo 21 *ter* che prevede il lavoro agile per i genitori di figli portatori di handicap.

Ora, l'articolo 22 del decreto in commento apporta ulteriori modifiche; sulla base di queste ultime la disciplina risulta in vigore come di seguito illustrata.

I commi 1 e 2 dell'articolo 21 *bis* stabiliscono che il lavoratore dipendente, genitore convivente con il figlio minore di sedici anni può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile nei seguenti casi.

- Qualora per il minore venga disposta la **quarantena** dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi:



- all'interno del plesso scolastico,
- nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati,
- all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

➤ Nel caso in cui sia stata disposta la **sospensione dell'attività didattica**.

Lo svolgimento del lavoro agile può avvenire per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena stessa e, si ritiene, per tutta la durata della sospensione dell'attività didattica.

Il comma 3 prevede che nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa uno dei genitori, alternativamente all'altro, di figli **minori di quattordici anni**, possa fruire di un periodo di congedo durante il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo. Come già previsto per il Congedo COVID previsto dall'articolo 23 del DL n. 18/2020, i periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

Il comma 5 prevede che un genitore può fruire del lavoro agile o del congedo solo se per lo stesso periodo non svolga, anche ad altro titolo, l'attività di lavoro in modalità agile, e se anche l'altro genitore non svolga lo smart-working, ovvero non svolga alcuna attività, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di smart-working o di congedo.

A norma dei commi 6 e 7 il congedo può essere riconosciuto per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa stabilito; l'INPS provvede al monitoraggio e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande.

In caso di quarantena o sospensione dell'attività didattica di **figli di età compresa tra 14 e 16 anni**, la seconda parte del citato comma 3 prevede che i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con **divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro**.

## **5.2 Genitori di figli portatori di handicap**

L'articolo 21ter del DL n. 104/2020 introdotto in sede di conversione non è stato modificato dal decreto in commento, tuttavia, si coglie l'occasione per esporne i contenuti.

La norma prevede che fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori **dipendenti privati** che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/92 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza



**ISTITUTO NAZIONALE DI ASSISTENZA  
E DI PATRONATO PER L'ARTIGIANATO**

*Confartigianato*  
persone



degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 81/2017.

Come di consueto, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o supporto.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

(Anna Giannini)

Allegati: stralcio del DL n. 137/2020 e tabella riepilogativa nuova indennità onnicomprensiva